



CITTA' di ALBA  
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI  
IMPIANTI FISSI PER  
TELERADIOCOMUNICAZIONE  
(Telefonia mobile e teleradiodiffusione)  
**(L.R. 03 Agosto 2004,n.19)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'INSTALLAZIONE e L'ESERCIZIO**  
**DEGLI IMPIANTI FISSI**  
**PER TELERADIOCOMUNICAZIONE**  
(Telefonia mobile e teleradiodiffusione)

INDICE DEGLI ARGOMENTI.....	1
- Art. 1 -AMBITO e FINALITA' del REGOLAMENTO .....	3
- Art. 2 -DEFINIZIONI .....	4
- Art. 3 -OBIETTIVI di QUALITA' .....	5
- Art. 4 - CRITERI GENERALI per L'INSTALLAZIONE di IMPIANTI .....	5
- Art. 5- INDIVIDUAZIONE AREE SENSIBILI e ZONE per la LOCALIZZAZIONE di IMPIANTI per TELEFONIA MOBILE.....	6
- Art. 6 - INDIVIDUAZIONE AREE SENSIBILI e ZONE per la LOCALIZZAZIONE di IMPIANTI di TELERADIODIFFUSIONE.....	7
- Art. 7 - PRESCRIZIONI per INSTALLAZIONI nel CENTRO ABITATO.....	8
- Art. 8 - PRESCRIZIONI per INSTALLAZIONI nel CENTRO STORICO.....	8
- Art. 9 - PROGRAMMA LOCALIZZATIVO dei GESTORI.....	9
- Art. 10 -CONDIVISIONE dei SITI.....	8
- Art. 11 - AUTORIZZAZIONE all'INSTALLAZIONE - MODIFICA.....	10
- Art. 12 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE SEMPLIFICATE.....	13
- Art. 13 -IDENTIFICAZIONE dell'IMPIANTO .....	11
- Art. 14 - "IMPIANTI" MOBILI PROVVISORI PER S.R.B.....	11
- Art. 15 -RISANAMENTO IMPIANTI ESISTENTI .....	12
- Art. 16 - SPESE per ATTIVITA' ISTRUTTORIE.....	14
- Art. 17 -VIGILANZA e CONTROLLI.....	13
- Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Allegato AINDICAZIONI per la REDAZIONE delle CARTOGRAFIE .....	16

**AMBITO e FINALITA' del REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la localizzazione, l'installazione e/o la modifica e l'esercizio degli impianti fissi per teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 Khz e 300 Ghz, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalle vigenti normative.

La progettazione, la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di tali impianti è soggetta al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, di tutte le disposizioni specifiche attualmente in vigore:

- legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs.vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;
- legge 07 dicembre 84 n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e succ. mod. ed integrazioni";
- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), CEI 211.x e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto del Ministero dell'Ambiente 10.9.98 n. 381 "Norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" e succ. mod. ed integrazioni;
- linee guida applicative al DMA 381/98 redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità e successive mod. ed integrazioni;
- legge Regione Piemonte 23 gennaio 1989, n. 6. "Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni" e successive mod. ed integrazioni;
- legge Regione Piemonte 24 luglio 1989, n. 43. "Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6, recante 'Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni'";
- legge Regione Piemonte 3 Maggio 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59' " e successive mod. ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 14 Aprile 2000, n. 1/R "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6" e successive mod. ed integrazioni;
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e successive mod. ed integrazioni;
- legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" e successive mod. ed integrazioni;
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.LGS. 03 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- legge regionale 03 agosto 2004, n.19 "Nuova disciplina Regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757- direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento

comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio dell'autorizzazione e del parere tecnico;

e a tutte le altre disposizioni in materia che verranno emanate in futuro.

Lo scopo del Regolamento è quello di dettare le linee di indirizzo e di riferimento, nonché vincoli e prescrizioni utili e/o necessari a garantire la razionalizzazione, la localizzazione più idonea sul territorio e gli eventuali interventi di riqualificazione ambientale degli impianti in questione, in modo tale da rendere compatibile il servizio con le esigenze di tipo edilizio, urbanistiche, estetiche, storico-artistiche, ambientali e della collettività in generale.

## - Art. 2 - DEFINIZIONI

**Campo elettrico E:** si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova  $q$  ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

**Campo magnetico H:** si definisce campo magnetico una grandezza vettoriale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

**Densità di potenza elettromagnetica S:** è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione.

L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro ( $W/m^2$ ).

**Frequenza f:** numero di cicli o periodi nell'unità di tempo. L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz); sono di uso frequente i multipli kilohertz ( $1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz}$ ); megahertz ( $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$ ); gigahertz ( $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$ )

**Onda piana:** è una distribuzione di campo elettromagnetico, matematicamente ottenuta come soluzione delle equazioni della propagazione del campo elettromagnetico in assenza di sorgenti.

**Impianti fissi per teleradiocomunicazione** (di seguito nominati «impianti»): uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiocomunicazione.

**Impianti macrocellulari:** impianto realizzato per operare con potenze dell'ordine del Watt, garantisce la copertura radioelettrica su aree estese, in ambiente urbano, suburbano e extra-urbano. E' fornito di antenne con diagrammi di irradiazione direttivi su entrambi i piani orizzontale e verticale, o direttive sul piano verticale e omnidirezionali sul piano orizzontale. Il guadagno massimo di tali antenne è generalmente compreso tra 15 e 18 dBi.

**Impianti microcellulari:** impianto realizzato per operare con potenze dell'ordine della decina di Watt, garantisce la copertura radioelettrica su aree poco estese e tipicamente in ambiente urbano o al coperto. E' fornito di antenne con diagrammi di irradiazione larghi su entrambi i piani verticale ed orizzontale. Il guadagno massimo è generalmente compreso tra 3 e 5 dBi.

**Gestore di un impianto fisso per teleradiocomunicazione** (di seguito nominato *Gestore*): il soggetto concessionario di un servizio di radiocomunicazione pubblica, proprietario di impianto fisso per teleradiocomunicazione o proponente la realizzazione di un impianto fisso per teleradiocomunicazione.

**Stazione Radio Base** (di seguito nominata «SRB»): un sito comprendente uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari in quel sito ad assicurare un servizio di radiocomunicazione specificatamente allestito per la telefonia mobile.

**Valore di campo elettromagnetico:** valore del campo elettrico e magnetico (nell'intervallo di frequenze 100 kHz - 300 GHz) o valore della densità di potenza associata all'onda piana equivalente (nell'intervallo di frequenze 3 MHz - 300 GHz)

**Livello di fondo preesistente:** valore di campo elettromagnetico presente in un dato luogo, prima dell'installazione di un «impianto», avvenuta anche in luogo diverso; tale valore è determinato tramite

misurazione di campo elettrico o magnetico o di entrambi (se richiesto dalla normativa tecnica di riferimento).

**Contesto non edificato:** area oggetto di installazione in cui non sono presenti edifici, né sono in costruzione, entro un raggio di di 300 mt. dal punto di installazione dell'impianto stesso.

- Art. 3 -

### OBIETTIVI di QUALITA'

La progettazione e la realizzazione degli «impianti» che operano nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si assumono i valori di campo elettrico, di campo magnetico e di densità di potenza dell'onda piana definiti dal Decreto 10/09/98, n. 381 (misure di cautela ed obiettivi di qualità). I limiti di esposizione sul territorio risultano essere:

Frequenza $f$ (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico $E$ (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico $H$ (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente $W/m^2$
0,1 - 3	60	0,2	-
3 - 3000	20	0,05	1
3000 - 300000	40	0,1	4

In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, 0,10 W/m<sup>2</sup> per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

- Art. 4 -

### CRITERI GENERALI per L'INSTALLAZIONE degli IMPIANTI

I vincoli e le prescrizioni relative all'installazione degli impianti in generale devono essere tali da non configurare impedimento ai vari gestori di svolgere correttamente il servizio pubblico all'interno del territorio comunale ai sensi delle normative internazionali diramate dagli organismi tecnici competenti. Sui singoli beni classificati **aree/edifici sensibili** e nelle **zone di vincolo** (nel caso di impianti di teleradiodiffusione) l'installazione può essere totalmente vietata.

Nelle **zone di installazione condizionata** eventuali nuovi impianti dovranno essere concordati e/o soggetti ad eventuali prescrizioni.

All'interno delle **zone di attrazione** la procedura autorizzativa seguirà iter semplificato.

All'interno delle **zone neutre** l'installazione non è soggetta a particolari limitazioni, salvo il rispetto delle norme comunali vigenti, per cui le istanze seguiranno il normale iter autorizzativo.

Su tutto il territorio comunale, **gli impianti macrocellulari dovranno essere installati in modo che il centro elettrico dell'impianto sia ubicato ad altezza maggiore di tutti gli edifici presenti nel raggio di 50 metri a partire dal centro elettrico dell'impianto stesso.**

Nelle **zone soggette a vincolo ambientale** in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, dovranno altresì essere rispettate le condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni.

Nelle zone suddette, in ogni caso, l'eventuale autorizzazione dovrà prevedere che l'impatto visivo dei nuovi impianti sia minimizzato mediante utilizzo di materiali, colori e forme affini all'ambiente circostante.

**Per motivi paesaggistici** lungo le strade che portano alle zone collinari, comprese nelle zone di installazione condizionata individuate in cartografia, non potranno essere installati nuovi impianti a distanze inferiori di 100 mt. dalle strade stesse.

Eventuali nuovi impianti installati a valle delle anzidette strade dovranno rimanere a una quota inferiore a quella della strada.

Al fine di limitare l'impatto visivo degli impianti le eventuali aree di pertinenza degli stessi dovranno essere recintate oltre che da rete metallica anche da barriera verde di altezza minima di 2,50 metri.

- Art. 5 -

### **INDIVIDUAZIONE AREE SENSIBILI e ZONE per la LOCALIZZAZIONE di IMPIANTI per TELEFONIA MOBILE**

Al fine dell'applicazione dei criteri generali per la localizzazione si assumono, relativamente agli impianti di telefonia mobile, le definizioni seguenti:

**Aree sensibili:** singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, chiese, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, oratori, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili e giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

**Zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a. L'area compresa nel raggio di 50 mt. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
- b. Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c. Area definita "centro storico" come individuata sulla tavola 1 allegata;
- d. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone di salvaguardia);
- e. Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

**Zone di attrazione:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a. Aree esclusivamente industriali;
- b. Aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c. Aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

**Zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i Comuni interessati.

Per l'individuazione puntuale di tutte le anzidette zone si rimanda alla cartografia - TAVOLA 1 - redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato - A -

- Art. 6 -

**INDIVIDUAZIONE AREE SENSIBILI e ZONE per la LOCALIZZAZIONE di IMPIANTI di TELERADIODIFFUSIONE**

Al fine dell'applicazione dei criteri generali per la localizzazione, si assumono le definizioni seguenti:

**Aree sensibili:** singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, chiese, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, oratori, orfanotrofi e strutture similari) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/2003.

**Zone di vincolo:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a. Area definita "centro storico" come individuata sulla tavola 2 allegata;
- b. Tutta l'area urbana, come individuata sulla tavola 2 allegata, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

**Zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a. L'area compresa nel raggio di 100 mt. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b. Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;
- c. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparo, zone di salvaguardia);
- d. Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

**Zone di attrazione:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a. Aree esclusivamente industriali;
- b. Aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c. Aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

**Zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i Comuni interessati.

Per l'individuazione puntuale di tutte le anzidette zone si rimanda alla cartografia di cui alla TAVOLA -2- redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato - A -

- Art. 7 -

**PRESCRIZIONI per INSTALLAZIONI nel CENTRO ABITATO**

In tutto il centro abitato, i nuovi impianti macrocellulari dovranno essere installati sui fabbricati di maggior altezza in modo che il centro elettrico degli stessi risulti ad una quota superiore di almeno 6 metri rispetto ai piani delle abitazioni ubicate in tutti gli edifici presenti nel raggio di 50 metri. L'altezza massima del basamento di sostegno delle antenne, da posizionarsi sulla porzione di tetto rivolta verso i cortili interni, non dovrà superare di 2,00 mt. la quota del colmo. Nel caso di copertura piana l'anzidetta altezza potrà essere di 3,00 mt.

- Art. 8 -

**PRESCRIZIONI per INSTALLAZIONI nel CENTRO STORICO**

Fermo restando i criteri di cui all'articolo 4, per motivi di interesse artistico, storico ed architettonico, le nuove installazioni di cui si richiede l'ubicazione all'interno del centro storico cittadino dovranno essere sottoposte ai seguenti vincoli architettonici:

- altezza massima del basamento dell'impianto: 2 metri;
- altezza massima sopra al colmo: 1 metro;
- dimensione massima delle antenne : 1 metro.

L'impatto visivo deve essere inoltre minimizzato mediante utilizzo di colori e forme affini all'ambiente circostante, per le quali è prevista l'espressione di un parere da parte dell'ufficio comunale competente.

All'interno del centro storico è comunque vietata l'installazione di impianti di teleradiodiffusione.

**L'installazione di impianti macrocellulari dovrà avvenire sui fabbricati di maggior altezza per un raggio di 50 metri e, comunque, sulla porzione di tetto rivolta verso i cortili interni.**

In ogni caso non saranno autorizzate installazioni su edifici o monumenti di pregio architettonico o rilevante interesse storico quali torri, campanili, ecc.

- Art. 9 -

**PROGRAMMA LOCALIZZATIVO dei GESTORI**

In seguito all'approvazione del presente regolamento, tutti i gestori di impianti di teleradiocomunicazione, per il rilascio di nuove autorizzazioni, dovranno preventivamente presentare al Comune il programma della propria rete di teleradiocomunicazione, comprendente la situazione attuale e le modifiche e/o estensioni previste nell'arco di 1 anno.

L'anzidetto programma, che dovrà soddisfare i requisiti e le prescrizioni dettate dal Regolamento comunale, dovrà essere redatto nel rispetto ed in ottemperanza ai limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

Il programma dovrà essere presentato annualmente in formato cartaceo e/o elettronico e dovrà comprendere una planimetria in scala adeguata, completa dell'indicazione degli impianti esistenti e di quelli in progetto. Nei vari aggiornamenti dovranno essere ricompresi gli impianti già indicati nel programma dell'anno precedente per i quali non sia stata presentata domanda di autorizzazione. La presentazione del programma dei gestori sarà condizione necessaria per l'avvio dell'esame di richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti o per la modifica di quelli esistenti.

Con cadenza annuale il gestore potrà presentare eventuali aggiornamenti e/o varianti all'originario programma dei siti.

Il programma dovrà evidenziare le caratteristiche di ciascun impianto, le ragioni dell'ampliamento della rete e l'area circoscritta o il sito puntuale di possibile installazione.

Copia del programma dovrà essere inviata anche alla Provincia.

- Art. 10 -

**CONDIVISIONE dei SITI**

In generale il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli «impianti» attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti e di quelle in progetto, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

Nel caso di richiesta di realizzazione di strutture impattanti quali tralicci e/o pali di grandi dimensioni ed altezze, la condivisione sarà obbligatoria, (anche per i locali contenenti le apparecchiature accessorie) compatibilmente con le capacità ricettive degli stessi, qualora nel raggio di 1000 metri dal



punto di installazione previsto siano già esistenti strutture simili di proprietà di altri gestori. A tale distanza potrà derogarsi nel caso di richiesta di installazione su aree di proprietà comunale.

- Art. 11 -

**PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.**

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Settore Edilizia Privata della Ripartizione Urbanistica e Territorio, e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 - 12731 (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 - 13293.

Dal momento in cui l'Amministrazione comunale riconoscerà operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive il gestore dovrà presentare la domanda all'installazione e modifica dell'impianto, direttamente alla Struttura Unica, seguendo l'iter procedurale e le indicazioni previste dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 23.12.2002.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:

1. cartografie e planimetrie aggiornate ovvero estratto di mappa catastale in scala 1:500 o 1:2000 della zona circostante il punto di installazione con indicate le curve di livello altimetriche, il nord geografico, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione;
2. Scheda completa dei parametri tecnici dell'impianto;
3. Valutazione del campo elettromagnetico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto del campo elettromagnetico presente;
4. Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale;
5. Parere tecnico ambientale rilasciato dall'A.R.P.A. competente o copia dell'avvenuta richiesta;
6. Titolo di proprietà e/o disponibilità del suolo o edificio su cui è stata prevista l'installazione;
7. Estremi della concessione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni (nel caso di impianti per radiodiffusione);
8. Ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 16.

Per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, dovrà essere trasmessa Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) con allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente ovvero:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Parere tecnico ambientale rilasciato dall'A.R.P.A. competente.
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico e/o foglio di mappa e particella catastale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Il richiedente allega, altresì, alla domanda di autorizzazione ovvero alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Settore Edilizia Privata sia in caso di domanda di autorizzazione sia in caso di D.I.A. comunicherà al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvederà a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.

L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

Il Settore Edilizia Privata procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 12.

Per l'esito finale dell'istruttoria, il Settore Edilizia Privata acquisirà, inoltre, il parere tecnico del Settore Ambiente.

Il Settore Edilizia Privata rilascia l'autorizzazione per gli impianti con potenza maggiore di 20 W con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 9; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal gestore.

Il Settore Edilizia Privata pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema, tramite Albo Pretorio con esposizione per almeno 15 giorni, e trasmette altresì all'A.R.P.A. e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19 del 03.08.2004.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella D.I.A., secondo le modalità e le procedure

della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Settore Edilizia Privata provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Entro 90 giorni dall'effettiva attivazione dovranno essere trasmessi al Comune i risultati di una misurazione dei valori di fondo di campo elettromagnetico per il controllo.

**Nel caso di impianti "punto-punto" (ponti radio) con potenza efficace di antenna inferiore o uguale a 2 watt**, i gestori inviano esclusivamente, al Settore Ambiente, della Ripartizione Urbanistica e Territorio, e all'A.R.P.A. o allo Sportello Unico qualora operativo, comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando scheda tecnica e diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo alla installazione e all'esercizio dell'attività.

#### -Art. 12 -

#### PROCEDURE AUTORIZZATIVE SEMPLIFICATE

Le procedure autorizzative semplificate si applicano nei casi e con le modalità di seguito specificate:

- Per installazioni richieste all'interno delle zone di attrazione di cui agli artt.n. 5 e 6;
- Per modifica e/o sostituzione di impianti preesistenti ovvero per miglioramento tecnologico o bonifica che comportino un minor impatto dal punto di vista estetico e del sistema radiante;
- Alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt.

Nei casi sopraspecificati il termine per la formazione del silenzio-assenso è ridotto da novanta a sessanta giorni, fermo restando la presentazione in forma completa della prevista documentazione.

#### -Art. 13 -

#### IDENTIFICAZIONE dell'IMPIANTO

In corrispondenza di ciascun impianto, esistente e/o di futura installazione, posizionato su palo o traliccio, dovrà essere posizionato in modo visibile al pubblico idoneo cartello o targa informativa recante i seguenti dati:

- Ragione sociale del Gestore;
- Nominativo e recapito del responsabile dell'impianto;
- Caratteristiche dell'impianto;
- Estremi autorizzativi.

#### -Art. 14 -

#### IMPIANTI MOBILI PROVVISORI per "S.R.B."

Il gestore di impianti per telefonia mobile, al fine di garantire l'effettuazione del servizio pubblico di cui è concessionario, può richiedere l'attivazione di un impianto mobile provvisorio, mediante presentazione dei dati che costituiscono parte integrante del piano di programmazione dei siti, relativo

a quell'impianto. L'Amministrazione Comunale concederà autorizzazione all'esercizio mediante impianto provvisorio, per un periodo di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, durante i quali il gestore dovrà presentare domanda di aggiornamento del proprio piano di programmazione dei siti.

- Art. 15 -

### RISANAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

Qualora a seguito di verifiche e controlli un impianto risulti causa del superamento dei limiti sanitari imposti dalla normativa nazionale in vigore, il gestore è obbligato ad effettuare il risanamento entro 60 giorni a decorrere dalla notifica degli uffici comunali competenti.

Entro i suddetti termini dovrà inoltre essere presentata richiesta di aggiornamento straordinaria del proprio programma localizzativo degli impianti.

- Art. 16 -

### SPESE per ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, per ogni singola installazione sono così individuate:

- a. **Per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt :**
  - a1) euro 400 se inseriti in contesto non edificato; \_\_\_\_\_ a2)  
euro 1.000 se inseriti in contesto edificato;
- b. **Per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt:** \_\_\_\_\_ b1)
  - euro 300 se inseriti in contesto non edificato; b2) euro  
900 se inseriti in contesto edificato;
- c. **Per gli impianti soggetti alle procedure semplificate:** \_\_\_\_\_ c1)
  - euro 200 se inseriti in contesto non edificato; c2) euro  
500 se inseriti in contesto edificato.

Sono esclusi dal pagamento delle anzidette spese gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 19/2004 ovvero con potenza inferiore o uguale a 5 watt e gli apparati dei radioamatori.

**Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte al 50%.**

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

**Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20 per cento.**

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A., ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge è stabilita nella misura del 40% della somma versata dal gestore al Comune.

Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'A.R.P.A. alla fine di ogni anno solare.

- Art. 17 -  
**VIGILANZA e CONTROLLI**

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per la misura delle radiazioni non ionizzanti. Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Attività straordinarie di verifica potranno essere richieste ad organismi tecnici la cui competenza ed affidabilità sia riconosciuta dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per la misura delle radiazioni non ionizzanti.

- Art. 18 -  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le norme tecniche e di attuazione previste dalle leggi statali e regionali in materia. Eventuali disposizioni contenute nel regolamento e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove normative dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite. Il regolamento, in seguito alle approvazioni di legge e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.

Allegato A










INDICAZIONI per la REDAZIONE delle CARTOGRAFIE

La direttiva di cui alla D.G.R. 05 settembre 2005, n. 16 - 757 prevede che le cartografie allegare al regolamento, in scala 1:1000 - 1:5000 o minore e con l'individuazione delle varie zone siano distinte per classe di impianto ovvero:

<b>1) Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione</b>	<b>2) Impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva</b>
Aree sensibili; Zone di installazione condizionata; Zone di attrazione; Zone neutre	Aree sensibili; zone di vincolo; Zone di installazione condizionata; Zone di attrazione; Zone neutre

In generale, le medesime aree relative alle due classi di impianti, è bene che abbiano lo stesso colore, ma caratteristiche grafiche differenti. Per gli impianti di telefonia si propone una campitura a righe inclinate di 45° e bordo fine, mentre per gli impianti radio e tv, la campitura dovrà essere vuota, ma con bordo molto spesso.

La scala cromatica consigliata ed i graficismi sono riassunti nella tabella seguente:

Classi di installazione	Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione		Impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva	
	Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
Aree sensibili		Rosso vivo		Rosso vivo
Zone di vincolo	/	/		Arancione
Zone di installazione condizionata		Blu elettrico		Blu elettrico
Zone di attrazione		Verde		Verde
Zone neutre		Marrone		Marrone

Limitatamente ai tralicci o agli elementi puntuali eventualmente rilevati sul territorio, nel caso in cui non sia graficamente significativa l'individuazione di un'area, è possibile utilizzare un simbolo sostitutivo secondo il seguente schema:

	Impianti di telefonia mobile e telecomunicazione	Impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva
Simbolo sostitutivo	■	▲